


Anno XXVII N. 2 Maggio - Settembre 1994

Avvocati Giovani

Quadrimestrale a cura dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati aiga

Spedizione gratuita in abbonamento annuale / Free postage 1 year



- XIV Congresso Nazionale AIGA
- Patti in deroga e danni da ritardata restituzione
- Le Società unipersonali a responsabilità limitata

LA LEGGE, IL DIRITTO, LA GIUSTIZIA



La Babele dei linguaggi e dei valori non consente di formulare giudizi linoppugnabili su quanto accade all'interno dell'ordinamento giuridico.

Il concetto di *ordinamento* (usato, abusato e vetusto) sintetizza l'esigenza di incanalare la vita sociale - convulsa, contraddittoria e irta di contrasti - nel seno dell'equilibrio (dinamico) del diritto, prodotto materiale della mente sottoposta a quel valore sovraordinato dello spirito che chiamiamo *giustizia*.

Questo insieme di parole si risolve in un'astrazione concettuale che perde di forza ordinante non appena si tenti di convenire sul contenuto da dare ai termini *diritto* e *giustizia*.

Parto quindi da un assioma: la legge deve avere, nella generalità dei casi, una forma e un contenuto degni del mondo del *diritto*, che è ontologicamente pervaso dalla tensione del valore di *giustizia*.

Dedotto l'assioma propongo due corollari:

- a) la legge non ha il diritto (ma può solo compiere l'arbitrio) di andare contro la *giustizia*;
- b) la legge serve il *diritto* come il *diritto* serve la *giustizia*;

La ipertrofia legislativa quasi sempre è sintomo di carentza del diritto e perciò è come un acido che corrode l'ordinamento giuridico.

Per neutralizzare l'acido varrebbe la pena di acquisire la regola inventata dal legislatore dei Turesi, il quale "ordinò che chiunque volesse o abolire una delle vecchie leggi o stabilirne una nuova si presentasse al popolo con la corda al collo, affinché, se la novità non veniva approvata da nessuno, fosse immediatamente strangolato" (Montaigne).

Roberto G. Aloisio